

Incompatibile il giudice intervenuto sul bis in idem

Corte costituzionale

Si mette in evidenza la valutazione del materiale probatorio

Una incompatibilità in più per i magistrati. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 27, depositata ieri, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del Codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato, o concorso a pronunciare, ordinanza di accoglimento, o di rigetto, della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell'articolo 669 del medesimo Codice.

Nell'accogliere le questioni sollevate dal tribunale ordinario di Milano, la Corte ha osservato che il giudice chiamato a verificare, in sede esecutiva, l'esistenza del bis in idem compie una valutazione che non si limita alla stretta esecuzione del giudicato, ma implica valutazioni tecnico-giuridiche che non possono prescindere dall'esame del materiale probatorio, integrando un «frammento di cognizione» che presenta tutte le caratteristiche del «giudizio».

Il giudice dell'esecuzione così «non può limitarsi alla verifica dell'idem legale, essendo tenuto a confrontare tutti gli elementi costitutivi del reato, con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona».

Per questa ragione, la mancata previsione dell'incompatibilità del giudice dell'esecuzione, che ha compiuto questa valutazione nell'ordinanza, annullata a partecipare al giudizio di rinvio contrasta con gli articoli 3 e 111 della Costituzione.